

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA  
ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA  
NOMINA DELL'O.I.V. DELLA PERFORMANCE IN FORMA  
MONOCRATICA DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI  
SIBILLINI

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 43 del 30/10/2024, con la quale è stato disposto l'avvio della procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, costituito in forma monocratica;

VISTA la L. 07/08/1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il D.Lgs. 25.05.2017, n. 74 recante "Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124";

VISTA la circolare interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3550 del 19.01.2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 09.05.2016, n. 105, recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art. 6, secondo il quale i componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della performance;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 14 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25.05.2017, n. 74, il predetto Organismo è costituito, in forma collegiale con tre componenti o in forma monocratica;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 06.08.2020, recante "Disciplina dell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione", così come modificato dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 07.08.2023;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ed il D.Lgs. 30.06.2003, n.196, recante

“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101;

VISTO l'art. 35-ter nel D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, inserito dall'art. 2, comma 1, D.L. 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.06.2022, n. 79, che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento (di seguito “Portale”), di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 56 del 19.06.2019, disponibile all'indirizzo [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it), sviluppato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la gestione;

VISTO il D.L. n. 36 del 30.04.2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79. Del 29.06.2022, e, in particolare l'art. 2, comma 2, il quale ha disposto che il Portale unico del reclutamento di cui all'art. 35-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti e che a decorrere dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato;

VISTO il comma 2 dell'art.14-bis del citato D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. secondo il quale “La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica avvalendosi del Portale del reclutamento di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 19 giugno 2019, n. 56”;

VISTO il D.M. 03/11/2023 avente ad oggetto “Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale [www.InPA.gov.it](http://www.InPA.gov.it)”;

CONSIDERATO CHE la scadenza dell'OIV a seguito del compiersi del triennio previsto è il 16 novembre 2024;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.74, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica

VISTO il D. M. 06 agosto 2020 che prevede:

*L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:*

- a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;*
- b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;*
  - 1. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.*

RITENUTO di dover nominare i componenti OIV, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, a seguito dell'espletamento di una procedura selettiva pubblica finalizzata alla valutazione comparativa dei curricula mediante pubblicazione di un apposito avviso in cui sono indicati i requisiti richiesti, i termini e le modalità di presentazione delle domande e le cause di incompatibilità;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO

## Art. 1

### Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta, ai sensi degli artt. 14 e 14 bis del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ente Parco Nazionale dei monti Sibillini costituito, in forma monocratica.

L'incarico di OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 6/08/2020, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), D.M. 7/08/2023.

Ai sensi dell'art.7, comma 2, del D.M. 6/08/2020 e s.m.i., l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2, c. 1 lett. a) e c) ovvero in caso di cancellazione dall'Elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, c.4, ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8 del medesimo D.M.

A garanzia dell'indipendenza dell'Organismo, la scadenza o l'eventuale avvicendamento del Consiglio Direttivo non comporta l'automatica decadenza dei componenti del medesimo. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza è adeguatamente motivata.

## Art. 2

### Compenso

Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a € 3.000,00 annuo. Detto compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere previsto per legge, dell'imposta sul valore aggiunto, e della CP e contribuzione previdenziale nei limiti di legge.

All'OIV incaricato, per le trasferte effettuate esclusivamente nell'interesse dell'Ente e strettamente connesse all'esercizio del presente incarico, preventivamente autorizzate dal Presidente dell'Ente, verranno riconosciuti i rimborsi relativi alle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate, determinati in base alla normativa vigente e comunque non oltre il limite annuale di € 1.000,00.

Il compenso verrà corrisposto al termine di ciascuna annualità di durata dell'incarico, previa acquisizione di idonea documentazione attestante lo svolgimento dell'incarico e giustificativa delle spese sostenute.

## Art. 3

### Requisiti per la partecipazione

Considerato quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.M. 6/08/2020, e s.m.i., possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo art. 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, da almeno sei mesi.

Possono, partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di i soggetti iscritti in qualsiasi fascia professionale.

#### Art. 4 Divieto di nomina

L'OIV non può essere nominato, ai sensi dell'art.14, comma 8, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25/05/2017, n. 74, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in Organizzazioni Sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

#### Art. 5 Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse

Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente art. 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui al paragrafo 3.5 della Delibera CIVIT/ANAC n. 12/2013, alla L. n. 190/2012 e ss. mm.ii., al D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. e alle altre disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 6 Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di OIV, i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV come previsto dall'art. 8 del D.M. del 6/08/2020 e s.m.i..

Il rispetto di tale limite deve essere oggetto di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato D.M..

#### Art. 7 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

Ogni singolo candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla presente procedura selettiva esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS compilando il format di candidatura sul Portale inPA disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione al medesimo Portale. All'atto di registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio curriculum vitae con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Nel dettaglio, il candidato dovrà:

1. Autenticarsi al sito inPA attraverso uno dei seguenti strumenti di identificazione: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), eIDAS. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, e del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
2. Ricercare e selezionare la procedura alla quale vuole iscriversi nell'apposita sezione "Bando OIV".
3. Compilare il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del Testo Unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, unitamente ad un recapito telefonico.
4. Ultimare la compilazione delle sezioni mancanti nella domanda di candidatura, seguendo la procedura proposta dal Portale. Si consiglia di verificare tutti i dati inseriti. Nella domanda, tra le altre informazioni, il candidato dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La domanda potrà essere compilata anche in più momenti: i dati resteranno salvati nella propria area personale, nella sezione “le mie candidature”.

5. Inviare l’istanza di partecipazione mediante il bottone “Conferma e Invia” nella sezione “Verifica e invio” entro la “data chiusura invio candidature” indicata per l’avviso selezionato. La domanda sarà valida e regolarmente presentata solo se si termina la procedura completando l’invio. La domanda non dovrà essere sottoscritta, in quanto l’inoltro della stessa avverrà tramite l’applicativo di autenticazione mediante identità digitale.
6. Scaricare il riepilogo della domanda presentata, al quale sarà attribuito un codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura. Tale codice ID sarà utilizzato dall’Ente in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future per la presente procedura.

I candidati, nelle modalità richieste nella sezione “informazioni aggiuntive” della piattaforma telematica presente sul portale inPA, dovranno inoltrare a pena di esclusione, la relazione di accompagnamento al curriculum vitae redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, che illustri le esperienze ritenute significative in relazione al ruolo da svolgere e se il candidato ha già rivestito il ruolo di componente/presidente O.I.V., e se tale compito è stato svolto in altri Enti Parco, con specifico riferimento agli ambiti individuati dal D.M. del 6/08/2020 e s.m.i. (misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk-management).

La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 23:00 del giorno 7 gennaio 2025 sul Portale inPA, disponibile all’indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>.

Quanto dichiarato nella domanda di candidatura e nell’allegato alla selezione presentata sul Portale del Reclutamento InPA costituisce dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; è del candidato la responsabilità e la consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R..

I candidati sono tenuti a comunicare qualsiasi variazione all’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) personale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [parcosibillini@emarche.it](mailto:parcosibillini@emarche.it) non saranno accettate comunicazioni inviate alla PEC sopra indicata, mandate da indirizzi di posta elettronica non certificata.

In caso di invii multipli di domande di partecipazione da parte dello stesso candidato, si terrà conto unicamente della domanda trasmessa cronologicamente per ultima (attestazione automatica da parte del sistema informatico), purché nei termini previsti dal presente avviso, intendendosi le precedenti domande integralmente e definitivamente revocate e sostituite, pertanto prive di effetto.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi causati dal malfunzionamento del Portale InPA o da caso fortuito, forza maggiore o inesatta o non chiara trascrizione da parte del candidato, dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza o dell’indirizzo di posta elettronica, anche nel caso in cui la casella di posta elettronica indicata dal candidato non sia in grado di ricevere messaggi. È pertanto onere del candidato notificare all’Amministrazione qualunque cambiamento dei predetti recapiti.

Non verranno prese in considerazione le candidature:

- Trasmesse con modalità diverse da quelle indicate

- Pervenute oltre la data e l'orario sopra indicati;
- Prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza.

#### Art. 8

##### Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3 del D.M. 6/08/2020 e s.m.i. "l'OIV può essere nominato solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi".

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'amministrazione provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità, oltre alla verifica della fascia professionale.

Le domande dei candidati saranno esaminate da un'apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale e costituita da dipendenti dell'Ente Parco, per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. La Commissione avrà altresì il compito di indicare al Consiglio Direttivo, per ciascun candidato le relative esperienze e conoscenze.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'art. 2 del D.M. del 6/08/2020 e s.m.i. per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura potrà essere considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza, competenza ed esperienza acquisita presso Enti Parco nazionali.

Al termine di tale accertamento, la Commissione sottopone al Consiglio Direttivo, l'elenco dei candidati qualificati e idonei predisposto ai sensi del precedente capoverso, per la nomina del nuovo OIV. La scelta dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere adeguatamente motivate.

Le richieste capacità e competenze specifiche sono accertate sulla base degli elementi desumibili dal curriculum.

La procedura di cui al presente avviso non riveste carattere concorsuale, ai candidati non sarà attribuito alcun punteggio di valutazione, né verrà formata alcuna graduatoria di merito.

L'OIV è nominato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il soggetto nominato, una volta comunicata l'accettazione dell'incarico, provvede a produrre, entro il termine stabilito dall'amministrazione, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.

La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni o degli adempimenti comporta la decadenza, salvo i casi in cui possa essere riconosciuta una colpa lieve o la buona fede.

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione a procedere alla nomina.

L'affidamento dell'incarico non determina l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato o di pubblico impiego.

Art. 9  
Trattamento dei dati personali

I dati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR).

Art. 10  
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla L.7/08/1990, n. 241, è il Direttore Dott.ssa Maria Laura Talamè, tel. 0737/961563 - mail [parco@sibillini.net](mailto:parco@sibillini.net)

Art. 11  
Comunicazioni e Trasparenza

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA, disponibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell'Ente Parco nazionale dei monti Sibillini [www.sibillini.net](http://www.sibillini.net) – sezione bandi e avvisi.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

La deliberazione del Consiglio Direttivo di nomina, il curriculum professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, ai sensi della normativa vigente.

Art. 12  
Norme di salvaguardia

La presente procedura non ha carattere concorsuale, né para-concorsuale e la presentazione delle domande di partecipazione non vincola in alcun modo l'Ente, che si riserva la facoltà di prorogare, anche prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare il procedimento per ragioni di pubblico interesse, ovvero di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, senza che da ciò possa derivare una qualunque aspettativa o diritto in capo a coloro che manifesteranno interesse al conferimento dell'incarico.

Il Presidente  
Prof. Andrea Spaterna